



## Documentazione per la stampa

Data 23 novembre 2011

Embargo ore 15.00

---

# Integrazione: il Consiglio federale pone in consultazione la revisione parziale della legge sugli stranieri

### **Promozione dell'integrazione: strategia globale e compito trasversale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni**

Il 5 marzo 2010, in risposta alle mozioni 06.3445 Fritz Schiesser (L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza)<sup>1</sup> e 06.3765 del Gruppo socialista (Piano d'azione «Integrazione»)<sup>2</sup>, il Consiglio federale ha illustrato in un rapporto<sup>3</sup> come intende sviluppare la politica d'integrazione federale.

Il rapporto si basa sulle raccomandazioni del 29 giugno 2009 della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA)<sup>4</sup>, la piattaforma politica degli esecutivi della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei comuni.

Nelle Camere federali è pendente una mozione della Commissione delle istituzioni politiche che incarica il Consiglio federale di elaborare, sulla base del rapporto del 5 marzo 2010, una legge quadro sull'integrazione o una pertinente revisione della legge sugli stranieri e delle legge speciali coinvolte (10.3343 – CIP-N «Legge quadro sull'integrazione»)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20063445](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445)

<sup>2</sup> [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20063765](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765)

<sup>3</sup> <http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/ber-br-integrpolitik-i.pdf>

<sup>4</sup> <http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/ber-tak-integr-f.pdf> (disponibile in tedesco e francese)

<sup>5</sup> [http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch\\_id=20103343](http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103343)

## **Disciplinamento vincolante della promozione dell'integrazione e dei requisiti d'integrazione**

L'avamprogetto di revisione suddivide il capitolo sull'integrazione della legge sugli stranieri (LStr) in tre sezioni: promozione dell'integrazione, requisiti d'integrazione e contributo dei datori di lavoro.

Nella prima sezione (promozione dell'integrazione) l'articolo sui principi dell'integrazione (art. 53) è invariato, fatta salva un'integrazione che riguarda la promozione delle competenze di base in conformità con la prevista nuova legge sulla formazione continua. I beneficiari sono ora definiti nella legge (art. 53a). La promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie è disciplinata in modo vincolante in un nuovo articolo (art. 53b) ed è completata dalla promozione specifica dell'integrazione (art. 53c).

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni è disciplinata in modo chiaro in un nuovo articolo che definisce anche i compiti di coordinamento a livello federale e cantonale (art. 54).

L'attuale compito informativo dei Cantoni è ampliato con l'obbligo di fornire una prima informazione alle persone che giungono in Svizzera (art. 55). I Cantoni devono prevedere quanto prima provvedimenti adeguati per le persone che necessitano di misure d'integrazione particolari. In seguito al nuovo orientamento e all'intensificazione della promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione (accordi di programma Confederazione-Cantoni), è necessario adattare anche la disposizione sul finanziamento (art. 56). Infine, la legge menziona i settori della promozione specifica dell'integrazione (art. 57), finora disciplinati nell'ordinanza.

Nella seconda sezione (Requisiti d'integrazione), l'articolo 58 chiarisce i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nella valutazione concreta dell'integrazione.

Si tratta dei seguenti criteri: rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale; capacità di esprimersi in una lingua nazionale e volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Le persone che soddisfano questi criteri sono ben integrate ai sensi della legge. In futuro una buona integrazione costituirà uno dei presupposti per la proroga del permesso di dimora (art. 33) e il rilascio del permesso di domicilio (art. 34). Il permesso di domicilio può essere rilasciato in anticipo, se oltre al soggiorno ininterrotto di almeno cinque anni il richiedente dimostra la capacità di esprimersi *bene* in una lingua nazionale.

In occasione del rilascio o della proroga del permesso di dimora, le persone provenienti da Stati terzi che nell'ambito del ricongiungimento familiare si uniscono a cittadini svizzeri (art. 42) oppure a cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio (art. 43) o di un permesso di dimora (art. 44) dovranno in futuro dimostrare di disporre di conoscenze di una lingua nazionale oppure di frequentare o essersi iscritte a un'offerta di promozione linguistica. I figli minorenni non sono contemplati. In casi particolari (malattia, disabilità, illetteratismo) sono previste eccezioni e provvedimenti particolari (Art. 49a). Tali disposizioni garantiscono che le persone provenienti da Stati terzi imparino una lingua nazionale e acquisiscano le competenze necessarie nella vita quotidiana a partire dal momento in cui giungono in Svizzera.

L'acquisizione di una lingua nazionale costituisce l'obiettivo dell'assetto quadro federale per la promozione linguistica intitolato «FIDE – Français, Italiano, Deutsch in Svizzera: apprendimento, insegnamento e valutazione», la cui introduzione progressiva nelle offerte di promozione linguistica sostenute dalla Confederazione è prevista a partire dal 2012. FIDE si basa sulle esperienze finora raccolte con il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCR) e si concentra su situazioni comunicative concrete (p.es. visita medica, parte-

cipare ai colloqui tra insegnanti, contattare le autorità). La pertinente procedura di valutazione (passaporto linguistico FIDE) intende garantire una verifica uniforme delle competenze linguistiche.

L'avamprogetto disciplina in modo chiaro anche lo strumento dell'accordo d'integrazione. Anche in futuro i Cantoni potranno, se del caso, stipulare accordi d'integrazione. Come novità sono inoltre previste cosiddette raccomandazioni (non vincolanti) d'integrazioni, soprattutto all'indirizzo di cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS (art. 58a).

Nei casi in cui è prevedibile il rischio di una mancata integrazione ai sensi dei criteri per la revoca del permesso secondo l'articolo 62 lettere c ed e LStr, in occasione della proroga del permesso di dimora le autorità competenti sono tenute a stipulare in ogni caso un accordo d'integrazione (art. 33); in questi casi il loro margine d'apprezzamento si limita alla valutazione del rischio di mancata integrazione (apprezzamento dei fatti). Sarà di norma concluso un accordo d'integrazione anche con le persone ammesse provvisoriamente che presentano un pertinente rischio di mancata integrazione (art. 83a). Occorrerà tenere debitamente conto di tale accordo in occasione della domanda di regolarizzazione del soggiorno (rilascio di un permesso di dimora: art. 84).

Inoltre, il disciplinamento dell'ammissione dei consulenti e degli insegnanti, attualmente inserito nell'ordinanza sull'integrazione, è trasposto nella legge (art. 26a).

Nella terza sezione (Contributi dei datori di lavoro), l'articolo 58b dichiara esplicitamente che i datori di lavoro devono contribuire all'integrazione dei loro dipendenti e dei rispettivi familiari, informandoli in particolare in merito a offerte di promozione dell'integrazione.

## **Disciplinare il compito d'integrazione in importanti leggi speciali**

Al fine di sancire in modo migliore l'integrazione nelle strutture ordinarie, il Consiglio federale propone diversi adeguamenti nelle seguenti leggi speciali:

*Legge sulla formazione professionale (LFPr):* si procede a un adeguamento dell'articolo sugli obiettivi (art. 3 LFPr). Il rapporto esplicativo illustra che tale adeguamento sarà messo in atto in particolare mediante l'intensificazione della cooperazione interistituzionale e se necessario la promozione delle persone provenienti da un contesto migratorio, ad esempio attraverso una maggiore promozione individuale, una consulenza orientata ai gruppi di destinatari, il riconoscimento di formazioni o altri progetti mirati (p.es. formazione dei genitori nell'ambito della scelta professionale).

*Legge sulla pianificazione del territorio (LPT):* la promozione della coesione sociale e dell'integrazione degli stranieri è inserita nell'articolo sugli obiettivi (art. 1 LPT). È previsto anche un nuovo articolo sulla promozione (art. 29a LPT). La promozione riguarda direttamente zone abitative e comuni con una densità relativamente alta di stranieri e che si trovano di fronte a grandi sfide in riferimento alla qualità abitativa e alla coesione sociale. S'intende così intensificare e consolidare lo strumento dei «Progetti urbani», sviluppato dal 2007 nel quadro del pacchetto di misure d'integrazione al fine di prevenire in modo mirato eventuali problemi sociali. La promozione da parte della Confederazione intende soprattutto sostenere i Comuni nella prima fase dello sviluppo dei quartieri. Non è in linea di massima prevista la promozione di misure edili. Il sostegno della Confederazione è sussidiario e la responsabilità compete ai Comuni. I Cantoni vanno coinvolti per quanto possibile nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti, al fine di garantire a livello cantonale l'acquisizione di conoscenze relative alle questioni riguardanti lo sviluppo dei quartieri.

*Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA):* le esigenze individuali degli assicurati devono essere alla base dell'intervento degli assicuratori e degli organi esecutivi. Nei

casi in cui tali esigenze sono riconducibili le specificità individuali (p.es. difficoltà di comprensione, idee culturali diverse), gli assicuratori e gli organi esecutivi devono poter adottare le misure e i provvedimenti necessari (art. 27 e 43 LPGA), ad esempio facendo ricorso a interpreti interculturali.

*Legge su l'assicurazione per l'invalidità (LAI):* se necessario, gli organi esecutivi dell'assicurazione per l'invalidità devono poter far ricorso a specialisti in materia d'integrazione degli stranieri (art. 59 LAI). Inoltre, attraverso un adeguamento delle disposizioni sulla cooperazione interistituzionale (art. 68<sup>bis</sup> IVG), sono tenuti a cooperare in modo più stretto con gli organi d'esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo.

*Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI):* anche nella LADI sono previste disposizioni per migliorare la cooperazione tra gli organi d'esecuzione della legislazione sugli stranieri e sull'asilo da una parte e l'assicurazione contro la disoccupazione dall'altra. Ciò riguarda l'articolo sui principi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59 LADI) e quello sulla cooperazione interistituzionale (art. 85f LADI). Inoltre, grazie alla concessione di assegni per una formazione, i disoccupati devono essere messi in condizione di concludere una formazione professionale, se la quella conclusa all'estero non è riconosciuta in Svizzera (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

**Contatto/informazioni:**

Adrian Gerber, capo Divisione Integrazione, Ufficio federale della migrazione, 031 325 94 97